

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 89 del Reg. Ger. Data 9/12/2002	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRI- Oggetto: TORIALE OTTIMALE IN APPLICAZIONE DELL'ART.23 DE- CRETO LEGISLATIVO 5/2/1997 N.22 E DELL'ARTICOLO N.2BIS DELLA ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.2983 DEL 31/5/1999 E SUC- CESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
---	---

L'anno duemila **due**, il giorno **nove** del mese di **Dicembre**
 alle ore **16,05** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla
 convocazione in sessione **urgente** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
 di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) CINCOTTA MARIO	P		11) DILILLO GIUSEPPE	P	
02) PROFILIO LUCIANO		A	12) CASILLI ANTONINO	P	
03) GIORGIANNI CHIARA		A	13) CHINA GIULIO	P	
04) PAINO MARIO	P		14) GIANNÒ CORRADO	P	
05) ALLEGRINO ANTONINO	P		15) CARNEVALE EMANUELE	P	
06) LONGO ADRIANO	P		16) IACULLO CIRO	P	
07) MUNAFÒ GIOVANNI		A	17) PORTELLI GIOVANNI		A
08) D'AURIA MASSIMO	P		18) UTANO FRANCESCO		A
09) FAMÀ NATALE		A	19) GIACOMANTONIO Michele		A
10) SANTAMARIA GIUSEPPE		A	20) GUGLIOTTA ANTONINO	P	

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 12	Assenti n. 8
------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Sindaco
 Vice Sindaco
 Assessori **Rag. Fonti Domenico**

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale / non legale;
 Presiede il Sig. **Dott. Paino Mario** nella sua qualità di **Presidente**
 Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Alfonso Paolillo**
 La seduta è... **pubblica**
 Nominati scrutatori i Sigg.
 Il Presidente dichiara... **aperta la seduta**

In apertura di seduta, il Presidente evidenzia i motivi per i quali il Consiglio Comunale è stato convocato d'urgenza facendo riferimento all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti che ha disposto l'adozione del provvedimento da esitare entro e non oltre il 9 Dicembre del corrente anno.

Invita, pertanto, il Consiglio Comunale a votare gli estremi dell'urgenza.

Effettuata all'uopo la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

-12 voti favorevoli (unanimità).

Quindi il Presidente introduce l'argomento (unico) posto all'ordine del giorno: "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art.23 decreto legislativo 5/3/1997 n. 22 e dell'articolo n. 2 bis dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2983 del 31/5/1999 e successive modificazioni ed integrazioni" leggendo la relativa proposta.

Durante la lettura esce il consigliere Giannò ed entrano i consiglieri Munafò, Profilio e Portelli Presenti 14

Da atto del verbale della competente Commissione consiliare in data 9 Dicembre 2002 leggendone i tratti salienti, facendo presente che la stessa si è espressa favorevolmente, salvo ulteriori chiarimenti da richiedere all'Assessore al ramo durante la seduta consiliare.

Il consigliere China chiede di conoscere cosa ne sarà per i rifiuti delle altre isole minori; se il contributo regionale per la nave adibita al trasporto, sarà a carico solo del Comune di Lipari.

L'Assessore Fonti fornisce delucidazioni evidenziando che quello è un problema a parte e che comunque il contributo sarà sostenuto dalla Regione. Assicura egli che la chiusura delle discariche non comporterà che quelli degli altri Comuni vengano portati a Lipari, tant'è che il Commissario Costa ha assicurato che verranno trovati siti adatti secondo la normativa europea.

Il consigliere Dilillo si chiede come viene considerato il maggior costo del trasporto dalle isole minori per quanto concerne la perequazione dei costi.

L'Assessore Fonti precisa che la gestione dei servizi sarà dell'ATO alla quale si partecipa per quote e che comunque ci sarà poi un piano finanziario di gestione con un budget per ciascun Comune da trasferire alla ATO.

Il consigliere Portelli ritiene che in questa operazione si dovrà comunque andare a risparmiare e ciò non può che avvenire attraverso i ribassi d'asta derivanti dalle gare di appalto.

L'Assessore Fonti risponde al consigliere Portelli facendo presente che con 3.400.000.000 delle vecchie lire si sono gestiti solo alcuni servizi, per ~~calcolare~~ ~~sempre~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~possibile~~ ~~gestire~~ ~~tutti~~ i servizi riguardanti i rifiuti, così come voluto dal regolamento (raccolta differenziata, rifiuti speciali, etc.) Per cui conclude facendo presente che la asta avrà come prezzo base un importo maggiore rispetto a quanto speso finora.

Il consigliere Portelli pur non convinto e facendo rilevare che non ha avuto modo, per l'urgenza, di conoscere a fondo la proposta, dice che voterà favorevolmente onde evitare l'arrivo del Commissario.

Il consigliere Allegrino asserisce che in sede di Commissione sono emerse delle perplessità che ancora continuano ad emergere in questa sede.

Fa presente che la normativa risale al 1997 per cui sin da allora le Amministrazioni si sarebbero dovute allertare, per cui ritiene che il problema è stato sottovalutato.

Esprime inoltre preoccupazione che il raddoppio dei costi sarà riversato sul cittadino, se non si troverà una diversa soluzione, che quanto meno non si pagherà più l'80% ma il 100%.

Si chiede che fine faranno le attuali discariche, se serviranno ancora e che ne sarà del personale impiegato nell'attuale Società Mista.

Il consigliere Casilli si chiede se si può apportare in questa sede, anziché dopo, qualche modifica all'art.7 della convenzione che si sta per approvare, al fine di garantire le forze lavoro e le imprese locali. Precisa che non è stata data loro la possibilità di approfondire l'argomento poichè ai Capigruppo non è stata data la documentazione necessaria.

Ribadisce che vanno garantiti i lavoratori locali proponendo le dimissioni di tutto il Consiglio Comunale se ciò non dovesse avvenire.

Il Presidente precisa che la garanzia del posto di lavoro non compete al Consiglio Comunale.

L'Assessore Fonti precisa che la Regione Siciliana, per quanto concerne i rifiuti è commissariata per cui il Commissario ordina.

Per quanto riguarda le imprese locali, precisa che l'Amministrazione sta predisponendo una proposta alla stregua del parere all'uopo espresso dall'Avv. Mazzù in ordine alla modifica dello Statuto e dei patti parasociali della Società Mista, al fine di assicurare loro lavoro.

Precisa inoltre che questa Società opererà solo dal 2004; che la ATO è composta dal 10% con la partecipazione della Provincia, del 70% dal Comune di Lipari ed il resto dai Comuni minori; che il Comune ha già rappresentato alla Provincia che non intenderebbe essere stazione di stoccaggio o comunque compostaggio dei rifiuti. Il Dott. Costa si sarebbe impegnato a trovare dei luoghi idonei sulla terraferma fino a che non ci sarà una soluzione ottimale sulle Isole Eolie. Asserisce infine che la proposta ATO non è stata voluta dall'Amministrazione ma imposta da ordinanze commissariali.

Il consigliere Portelli lamenta che su questo problema non si viene interpellati come si dovrebbe.

Il Presidente precisa che il servizio dei rifiuti ormai appartiene alla Provincia e quindi sarà sottratto ai Comuni.

Il consigliere Munafò precisa che se non si aderirà all'Associazione il problema dei rifiuti diventerà sempre più grande e impellente.

A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta ottenendosi il seguente esito:

-14 voti favorevoli (unanimità).

Quindi invita il Civico Consesso a votare l'immediata esecutività della deliberazione testè adottata.

Effettuata la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

-124voti favorevoli (unanimità).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso in esame la proposta di deliberazione relativa a: "Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art.23 decreto legislativo 5/2/1997 n.22 e dell'articolo n.2 bis dell'ordinanza di Protezione Civile n. 2983 del 31/5/1999 e successive modificazioni ed integrazioni" presentata dal Responsabile del servizio Ambiente;
- Ritenuto di condividere la predetta proposta, per le motivazioni espresse dal Responsabile del servizio Ambiente che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
- Vista la legge n. 142/00, così come recepita nella Regione Siciliana dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali n. 23/97, 23/98, 30/2000;
- Visto l'art. 113 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000, come modificato dall'art.35 della legge n.488/01;
- Visto l'art.2 bis dell'Ordinanza 2983/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti i pareri espressi a corredo della proposta;
- Sentiti gli interventi di cui alla narrativa che precede;
- Visto il verbale della Commissione consiliare competente in data 9/12/2002;
- Visti gli esiti delle superiori votazioni

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa di approvare la superiore proposta nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Sono le ore 17,00 allorchè si scioglie la seduta.

SETTORE 3° - S.T.T.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: si da incarico al settore 3°
servizio 3° di predisporre gli atti relativi all'oggetto di
seguito riportato:

OGGETTO: "GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IN
APPLICAZIONE DELL'ART.23 DECRETO LEGISLATIVO 5/2/1997 N.22 E DEL=
L'ART. N.2 BIS DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.2983 DEL
31/5/1999 N.2983 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI"

IL SINDACO

L'ASSESSORE 

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Vedi proposta allegata)



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

OGGETTO: Gestione integrata dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale in applicazione dell'art. 23, Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22, dell'art. 2 bis dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 2983 del 31/05/1999, n. 2983, e successive modificazioni e integrazioni.

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale

- Premesso che, il D. Lgs. n. 22 del 5/2/97, in attuazione di direttive comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;
- Che in particolare, l'art. 23 del citato decreto legislativo prevede che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Protezione Civile, previa delibera del Consiglio di Ministri, ha emanato l'Ordinanza n. 2983 del 31/05/99, come successivamente modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, in Sicilia;
- Che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 2 bis della Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove ed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
- Che, con Ordinanza commissariale n. 280 del 19/04/2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
- Che con Ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- Che con Ordinanza n. 1069 del 28/11/2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle Società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
- Che il Comune di Lipari fa parte dell'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti SUB-ATO ME6, individuato con Ordinanza commissariale n. 280 del 19 Aprile 2001, allegato A);
- Che lo schema di Statuto allegato disciplina le modalità di funzionamento dell'aggregazione tra la Provincia e tutti i Comuni appartenenti all'ambito;

RITENUTO

- che è obbligo di legge da parte di questo Comune associarsi agli altri enti territoriali dell'ambito, approvando l'allegato Statuto della società per azioni denominata Eolie per l'Ambiente, con sede nel Comune di Lipari, delegando ad essa tutte le attività di propria competenza nel campo della gestione dei rifiuti, nonché le funzioni amministrative e fiscali, ivi compreso l'affidamento della gestione del servizio, con le modalità prescritte dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza, accertativa e la riscossione della relativa tariffa, trasferendo, inoltre, alla stessa le risorse necessarie per la gestione dei rifiuti;
- Ravvisata la competenza a deliberare del Consiglio comunale;
- Visto il vigente Ordinamento degli EE. LL.;

- Vista la legge n. 142/90, così come recepita nella Regione siciliana dalla Legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali nn. 44/91, 23/97, 23/98, 30/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 113 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall'art. 35 della Legge n. 448/01;
- Visto l'art. 2 bis dell'Ordinanza 29/83/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente regolamento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di C/C n. 38 del 04/06/2002;
- Vista la determina Sindacale n.38 del 06/06/2002, con la quale sono state conferite allo scrivente le Funzioni dirigenziali nel Settore dell'Ambiente.

DELIBERA

- Per i motivi espressi in premessa:
- 1) Approvare l'allegato statuto della Società di ambito, composto da n. 31 articoli, nel testo di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente, da costituire tra la Provincia ed i Comuni dell'ambito territoriale ottimale SUB-ATO ME6 denominata Eolie per l'Ambiente con sede in Lipari via Falcone e Borsellino;
- 2) Approvare la spesa di € 13.000,00 per l'acquisizione della quota di _____ azioni imputando il relativo onere finanziario sul capitolo 25/3 del vigente bilancio di previsione;
- 3) Autorizzare il Dirigente del Settore Ambiente Arch. Biagio De Vita alla stipula del relativo atto costitutivo ed all'adozione di tutti gli atti conseguenti entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di adozione ed esecutività della deliberazione;
- 4) Autorizzare la Giunta Municipale ad approvare il Piano di Ambito, redatto in conformità ai principi ispirati di cui alle "Linee guida per la raccolta differenziata" approvate con Ordinanza n. 488 dell'11 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni ed ispirato al principio della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, alla massima riduzione del materiale da smaltire in discarica, alla perequazione dei costi tra i comuni dello stesso ambito e articolato per singolo servizio, con indicazione del relativo costo e dell'eventuale ricavo, nonché il contratto di servizio con il quale viene definita la modalità di svolgimento del servizio, gli standard di qualità, le modalità di controllo e definito il corrispettivo anno da pagare al soggetto affidatario della gestione del servizio;
- 5) Delegare alla costituenda società tutte le competenze relative alla gestione integrata^{ca} dei rifiuti, secondo la vigente normativa;
- 6) Autorizzare la Giunta Municipale ad individuare concretamente le risorse da assegnare alla società, in relazione alle previsioni dello statuto e a quando sarà previsto nel piano di ambito;
- 7) Con decorrenza di piena operatività della società, tutte le attività di competenza del Comune nel campo della gestione dei rifiuti, comprese le funzioni amministrative e fiscali, vengono delegate alla stessa, ivi compresi all'affidamento dei relativi servizi, con le modalità previste dalla vigente normativa, la riscossione della tariffa nei confronti dei cittadini e l'attribuzione della titolarità delle risorse per la gestione dei rifiuti;
- 8) Dalla data di comunicazioni, dalla parte della società, dell'avvio dell'espletamento del servizio da parte del soggetto affidatario, cessano di attività di gestione del servizio da parte del comune, restando in capo allo stesso affidatario i contributi dovuti dai consorzi di filiera associati al CONAI, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio;
- 9) Imputare la spesa di € _____ al Cap. _____ del bilancio a titolo di costo per la costituzione ed il funzionamento della società per assicurare la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriali ed ottimali;
- 10) All'onere di spesa per gli anni successivi si provvederà mediante insediamento della relativa somma nel corrispondente bilancio di previsione;
- 11) Pubblicare la presente deliberazione nei modi di legge.



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

~~REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA~~

~~Commissaria delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque~~

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto - Erogazione dei servizi)

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata "Eolie per l'ambiente", di seguito denominata Società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di Messina ed i Comuni dell' subAmbito territoriale ottimale ME6 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in Lipari, presso palazzo Municipale.

E' prevista l'istituzione di una filiale nell'isola di Salina.

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite ulteriori o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 4

Scopo della Società

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

ARTICOLO 5

Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;

- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r. n°25/93);

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza;
- i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

ARTICOLO 6

Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurata dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

- Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.
- Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.
- Nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita



COMUNE DI LIPARI
 PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

TITOLO II

(Capitale sociale - Azioni - Alienazione di azioni - Maggioranza pubblica)

ARTICOLO 7

Capitale sociale

Il capitale iniziale della Società è di euro _____ ed è diviso in numero _____ azioni nominative ordinarie di euro _____ nominali cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

La percentuale di partecipazione alla Società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune sulla base degli indici ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della Società, detratta la quota azionaria spettante alla Provincia.

La Provincia Regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai Soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del Comune socio con la popolazione massima.

L'Ente che aderisce alla Società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della Società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei Comuni e della Provincia Regionale avviene mediante conferimento in denaro alla Società per azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei Soci pubblici, sia da parte dei Soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei Soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

La Società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse valore di scambio commisurato al reale patrimonio della Società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni Socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi Soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della Società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun Comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni Socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia Regionale.

Nel caso in cui l'adesione alla Società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'Ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della Società.

Successivamente a tale data il Comune dovrà versare alla Società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovra prezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della Società al momento dell'adesione.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la Società non riconosce che un Socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

La Società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 9

Alienazione di azioni

Nel caso di vendita di azioni da parte di un Socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I Soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della Società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il Socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione ed agli altri Soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun Socio potrà comunicare al Socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso di vendita delle azioni da parte del Socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.

I Soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

Il Socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione ed agli altri Soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun Socio potrà comunicare al Socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso Socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355 del C.C. al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del Socio privato.

La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita Delibera.



COMUNE DI LIARAKI
PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della Società.

Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun Socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri Soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della Società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il Socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro Soci ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale.

ARTICOLO 10

Maggioranza pubblica

Nel caso in cui la Società deliberi l'ingresso di un Socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della Società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.

La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

TITOLO III

(Assemblee)

ARTICOLO 11

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei Soci lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 12

Vincoli

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello Statuto sociale, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.



COMUNE DI LIPARI
 PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

ARTICOLO 13

Convocazione

L'Assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai Soci, Consiglieri e ai Sindaci, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'Assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 14

Diritto di intervento - delega

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei Soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

I Soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2372 codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ARTICOLO 15

Presidente e segretario Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di Amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli Enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla Società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 16

Regolarità dell'Assemblea e Votazione

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.



COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

TITOLO IV

(Amministrazione della Società)

ARTICOLO 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc..) e debbono avere esperienza manageriale nel settore.

La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.

I restanti sei Consiglieri sono così suddivisi: tre nominati dal Comune di Lipari e i restanti tre da nominare uno a testa per i Comuni di Malfa, Leni, Santamaria di Salina.

L'elezione del/dei Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

ARTICOLO 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 19

Durata in carica

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

ARTICOLO 20

Funzioni del Presidente

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del c.c.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 21

Amministratore delegato

L'Amministratore delegato viene scelto dal Consiglio al proprio interno, ma, se è presente un Socio privato, esso dovrà essere scelto su indicazione dei Soci pubblici. In questo caso, il Socio privato avrà diritto a designare il Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della Società;
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della Società ed il loro organico sviluppo;
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.

ARTICOLO 22



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il Consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei Consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi; La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il Vice Presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina l'Amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;
- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente, all'Amministratore Delegato;
- ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato.
- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del Consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del c.c.

ARTICOLO 23

Compenso amministratori

Quando l'Assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli Amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

ARTICOLO 24

Composizione collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi compreso il Presidente e 2 (due) Supplenti.

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Al momento dell'ingresso del Socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il Collegio sindacale decade e dovrà essere ricostituito, riservando al Socio pubblico due



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

Sindaci effettivi ed uno supplente ed al Socio privato la nomina di un Sindaco effettivo e di un supplente.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai Sindaci Effettivi e supplenti.

La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

TITOLO V

(Bilancio ed utili)

ARTICOLO 25

Redazione bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 26

Approvazione bilancio

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

ARTICOLO 27

Certificazione bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136;

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del Decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla Società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

TITOLO VI*(Scioglimento)***ARTICOLO 28*****Liquidazione Società***

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6.

ARTICOLO 29***Domicilio Soci***

Il domicilio dei Soci, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla Società.

ARTICOLO 30***Rimando***

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del c.c. e delle altre legge vigenti in materia di Società.

ARTICOLO 31***Controversie***

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria e definizione sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri.

SETTORE _____

servizio _____

PER LA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME PARERE:

Favorevole

Lipari, li 05/12/02

IL RESPONSABILE




SETTORE RAGIONERIA

PER LA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE IN QUANTO LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL CAPITALE SOCIALE DA SOTTOSCRIVERE TROVA DISPONIBILITA' ALL'APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO IMPINGUATO CON DELIBERA DI G.M. N. 308 DEL 5/12/02 CON UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI RISERVA.

Lipari, li 5/12/02

IL RESPONSABILE



estazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. N° 48/91 e dell'art. 13 della L. 03/12/91 N° 44.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il Bilancio;

VISTO la proposta che precede;

A T T E S T A

che dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di L. _____

esatta imputazione al Capitolo _____ Competenza _____ residui _____

Somma stanziata (+) L. _____

Variazioni in aumento (+) L. _____

Variazioni in diminuzione (-) L. _____

Somma disponibile L. _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO


Lipari, li _____

SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

favorevole ai suoi effetti dell'art 17 del R.O.G.U.S.

Lipari, li 5/12/2002

IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

XXXXXX
IL SINDACO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano


Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15 DIC. 2002 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. 43203 in data 13 DIC. 2002, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla Residenza comunale, li 18/12/2002



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale